

SCHEDA
L. 178/2021 - Credito d'Imposta Beni Strumentali
2021-2025

Credito d'Imposta

TEMPISTICA

La Legge di Bilancio 2021 agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione per gli investimenti effettuati dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 31 Giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d'imposta siano effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16 Novembre 2020 al 30 Giugno 2021, viene a verificarsi una parziale sovrapposizione della nuova disciplina con quella prevista dalla legge di bilancio 2020.

Il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 Novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% (c.d. "prenotazione") dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (per il momento di effettuazione dell'investimento si veda la tabella nella sezione RETROATTIVITA') entro il 30 Giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Al fine di favorire i processi di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, la Legge di Bilancio 2021 ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

EX IPER-AMMORTAMENTO

Beni ammissibili all'agevolazione (sia per i Beni di cui all'Allegato A che per i Beni di cui all'Allegato B è necessaria l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura)

Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0'

L'Allegato A è suddiviso in tre grandi categorie:

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.

1. macchine utensili per asportazione
2. macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
3. macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime

ATTIVITA' FINANZIABILI

4. macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali
5. macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura
6. macchine per il confezionamento e l'imballaggio
7. macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)
8. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot
9. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici
10. macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale
11. macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)
12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Il Decreto Semplificazioni (DL 135/2018) ha chiarito che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato (resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato).

2) Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
- altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudo non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification)
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insieme delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud

ATTIVITA' FINANZIABILI

- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività di macchine e impianti.

3) Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Allegato B - Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)
- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing)
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi

ATTIVITA' FINANZIABILI

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cyber-system)
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)
 - software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali
 - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce
 - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata
 - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
- Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

In tale ipotesi non rileva, come accadeva nell'agevolazione fruita sotto forma di maggiorazione con l'iperammortamento, il costo sostenuto dal locatario, rappresentato dalla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto. Il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante al locatario è rappresentato dal "costo per l'acquisto del bene" sostenuto dal locatore. Il riferimento al "costo per l'acquisto del bene", anche nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, rende omogeneo il criterio di determinazione del credito d'imposta spettante sia che si proceda con l'acquisto in proprietà che con l'acquisizione del bene in leasing. Da tutto quanto precede, ne consegue che, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Sono esclusi dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in:

- veicoli e altri mezzi di trasporto individuati dall'art. 164, comma 1 del TUIR (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli ad uso pubblico, veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti);
- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore a 15 anni);
- fabbricati e costruzioni;
- i particolari beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (vedi Allegato);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti.

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altre procedure concorsuali, che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o che siano destinatarie di sanzioni interdittive.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. N.B. I liberi professionisti possono accedere alla presente normativa SOLO per la parte di competenza dell'Ex-Super Ammortamento, quindi beni materiali e immateriali NON 4.0 (informativa allegata in fondo).

TIPO DI SOVVENZIONE

L'agevolazione si concretizza in un credito d'imposta riconosciuto nelle seguenti misure:

Dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2021, ovvero entro il 31 Dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Tipo di Investimento	Normativa	%	Limite massimo
Beni strumentali dell'Allegato A	Ex Iper-ammortamento	50%	Quota di investimenti fino a 2,5 Milioni
		30%	Quota di investimenti oltre i 2,5 Milioni e fino a 10 Milioni
		10%	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 20 Milioni

TIPO DI SOVVENZIONE

Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Tipo di Investimento	Normativa	%	Limite massimo
Beni strumentali dell'Allegato A	Ex Iper-ammortamento	40%	Quota di investimenti fino a 2,5 Milioni
		20%	Quota di investimenti oltre i 2,5 Milioni e fino a 10 Milioni
		10%	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 20 Milioni

Dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 30 Giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Tipo di Investimento	Normativa	%	Limite Massimo
Beni strumentali dell'Allegato A	Ex Iper-ammortamento	20%	Quota di investimenti fino a 2,5 Milioni
		10%	Quota di investimenti oltre i 2,5 Milioni e fino a 10 Milioni
		5%	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 20 Milioni
	Ex Iper-ammortamento - investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del MISE, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e MEF	5%*	Quota di investimenti oltre i 10 Milioni e fino ai 50 Milioni

* Il DL Sostegni ter ha introdotto una nuova fascia per incentivare i grandi investimenti "inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica", obiettivi che saranno poi chiariti con un decreto ministeriale.

Se, ad esempio, l'investimento è pari a 40 milioni, i primi 10 saranno trattati come di consueto: 2,5 milioni al 20% (prima aliquota) e 7,5 milioni al 10% (seconda fascia fino a 10 milioni). Per gli altri 30 milioni eccedenti la seconda aliquota si apre una duplice strada: se l'investimento persegue gli obiettivi di transizione ecologica ed è compreso nel PNRR, si potrà avere un beneficio del 5% su tutti i 30 milioni. Se invece non rientra in tale fattispecie, potranno accedere all'incentivo "standard" (sempre al 5%) solo 10 milioni.

TIPO DI SOVVENZIONE

Dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2023, ovvero entro il 30 Giugno 2024 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Beni Immateriali strumentali dell'Allegato B	Ex maggiorazione del 40%	20%	Fino a 1 Milione
--	--------------------------	-----	------------------

Dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024, ovvero entro il 30 Giugno 2025 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Beni Immateriali strumentali dell'Allegato B	Ex maggiorazione del 40%	15%	Fino a 1 Milione
--	--------------------------	-----	------------------

Dal 01 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 30 Giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

Beni Immateriali strumentali dell'Allegato B	Ex maggiorazione del 40%	10%	Fino a 1 Milione
--	--------------------------	-----	------------------

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura dei beni per gli investimenti di cui ai Allegati A e B.

Nel caso in cui la quota annuale - o parte di essa - non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui all'Allegato A e Allegato B avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dell'ex Super-ammortamento, rinviando la fruizione del credito d'imposta "in misura piena" a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione. L'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Potendo l'interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione, l'agevolazione non viene meno sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permangano per l'intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d'imposta in rassegna (Risposta a istanza di interpello n. 394 dell'8 giugno 2021)

RETROATTIVITÀ

La Legge di Bilancio 2021 agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022, ovvero entro il 30 Giugno 2023 a determinate condizioni.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione fino al 31 Dicembre 2025, ovvero entro il 30 Giugno 2026 a determinate condizioni.

Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato occorre fare riferimento alle regole generali della Competenza previste dall'Art. 109 del TUIR.

Di seguito si riporta una sintesi dei momenti temporalmente rilevanti in relazione alle diverse modalità di effettuazione degli investimenti:

Modalità di effettuazione degli investimenti	Momento di effettuazione degli investimenti
Proprietà	Le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute: <ul style="list-style-type: none"> • Alla data della consegna o spedizione; • Ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (o "patto di riservato dominio")
Leasing	Rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.
Realizzazione in economia	Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.

VINCOLI

Cumulabilità. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per le imprese agricole, il credito d'imposta è cumulabile con i PSR solo per la differenza consentita in base alle percentuali stabilite dall'allegato 2 al regolamento Ue n. 1305/2013 (Ad esempio per la Misura 4 del PSR valgono le seguenti percentuali: Max 40% in tutte le regioni, 50% nelle regioni del Sud, maggiorabili del 20% per i giovani agricoltori).

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della Legge di Bilancio 2018, in materia di investimenti sostitutivi.

VINCOLI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui alla presente normativa, ovvero "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058 della Legge n. 178 del 30/12/2020".

La fattura sprovvista del riferimento di cui sopra, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Sono individuati dall'Agenzia delle Entrate i seguenti correttivi:

1. in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
2. in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:
 - stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n.600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA). Si deve quindi apportare in fattura, dopo averla stampata il timbro di "Copia conforme all'originale" e va apportata la dicitura corretta. Fattura registrata presso l'Sdl;
 - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

In relazione agli investimenti di cui agli Allegati A e B, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU pari a 250.000 Euro), di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 Euro), e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 Euro).

Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative riferite ai beni di cui agli Allegati A e B, le imprese effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it